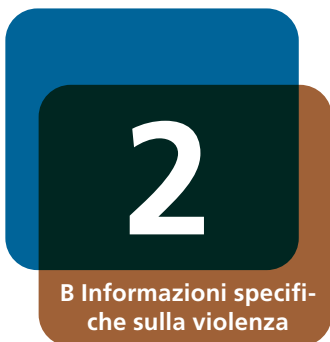




Stalking

Stalking significa minacciare, pedinare e molestare insistentemente una persona, mettendola in pericolo o danneggiandola sul piano psichico, fisico e sociale. Anche in Svizzera lo stalking è un fenomeno diffuso che riguarda donne e uomini in misura diversa. Un sostegno tempestivo alle vittime e misure preventive di polizia sono due importanti pilastri della lotta contro lo stalking. Il diritto penale e civile svizzero contempla diverse possibilità per procedere contro gli o le stalker e proteggere le vittime.



INDICE

1	CONCETTO E FORME	3
1.1	Definizione e caratteristiche	3
1.2	Azioni di stalking	4
1.3	Cyberstalking	4
1.4	Moventi e cause	5
1.5	Conseguenze per le vittime	6
1.6	Figli coinvolti	6
2	FATTI E CIFRE	7
2.1	Prevalenza dello stalking	7
2.2	Costellazioni, gravità e rischio di ricaduta	7
3	QUADRO GIURIDICO	8
3.1	Diritto penale	8
3.2	Diritto civile	9
3.3	Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati	10
3.4	Basi legali nei Cantoni	10
3.5	Quadro giuridico in altri Paesi	11
4	MISURE PER LOTTA CONTRO LO STALKING	12
4.1	Condizioni quadro	12
4.2	Gestione individuale dei casi	12
4.3	Consigli alle vittime su come comportarsi	13
5	FONTI	15
	INDIRIZZI DELLE OFFERTE DI AIUTO E INFORMAZIONE	17
	PANORAMICA DELLE SCHEDE INFORMATIVE	18

1 CONCETTO E FORME

Il termine «stalking» deriva dal gergo venatorio inglese e significa braccare, avvicinarsi di soppiatto. Il concetto di stalking designa l'azione di pedinare, molestare e minacciare una persona in modo ossessivo, sistematico e ripetuto, inculcandole paura e mettendone in pericolo o compromettendone direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, l'incolumità fisica o psichica.

Una parte consistente dei casi di stalking riguarda coppie che si stanno separando o che si sono appena separate, ma gli o le stalker possono anche far parte della cerchia di amici o conoscenti della vittima, essere suoi vicini di casa, parenti o persone del suo contesto professionale. I casi di stalking da parte di sconosciuti o sconosciute sono relativamente rari.

1.1 Definizione e caratteristiche

Stalking significa pedinare, molestare e minacciare una persona in modo ossessivo al punto da mettere in pericolo o compromettere la sua incolumità.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35) definisce lo stalking nell'articolo 34 come «un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.»

Sia in ambito scientifico che giuridico non esiste tuttavia una definizione generale di stalking (cfr. Egger et al. 2017: 4–7) dato che i comportamenti e le azioni, i moventi e le cause come pure le costellazioni relazionali possono differire da un caso all'altro (cfr. Hoffmann 2006). Nella letteratura specialistica, lo stalking è descritto come un insieme di comportamenti: singole azioni che prese singolarmente possono sia apparire innocue sia costituire un reato, se combinate, ripetute con una certa frequenza e protratte nel tempo assumono i connotati dello stalking. Generalmente, lo stalking presenta le seguenti caratteristiche:

- parte da una determinata persona,
- consiste in diverse azioni ripetute nel tempo,
- è caratterizzato da comportamenti percepiti dalla vittima come sgraditi e intrusivi,
- incute paura o preoccupazione alla vittima,
- minaccia o danneggia la vittima sul piano psichico, fisico e/o sociale.

Si parla di «soft» stalking quando le singole azioni non sono punibili, ma nel complesso vengono comunque percepite come una minaccia dalla vittima o la costringono a cambiare il suo stile di vita (Egger et al. 2017, Schwarzenegger & Gurt 2019). In base all'attuale giurisprudenza del Tribunale federale esiste anche una definizione più restrittiva di «soft» stalking, dato che in determinate circostanze anche singole azioni non penalmente rilevanti possono configurare nel loro insieme il reato della coazione (cfr. cap. 3.1). Secondo la definizione ristretta, è considerato «soft» stalking non penalmente rilevante soltanto un comportamento nel quale, anche sommati, i singoli atti non raggiungono la soglia della punibilità (Cfr. rapporto UFG 2019 e messaggio sulla protezione delle vittime di violenza 2017).

1.2 Azioni di stalking

Lo spettro delle azioni di stalking è ampio e spazia da comportamenti apparentemente innocui ad aggressioni fisiche gravi fino all'omicidio.

Lo spettro delle azioni di stalking è ampio e spazia da comportamenti che, presi singolarmente, non sembrano affatto minacciosi, passando per l'insistente e assillante ricerca di attenzione fino alle molestie, alle minacce e alle vie di fatto persistenti. Nei casi gravi, lo stalking può anche sfociare in aggressioni fisiche o sessuali e addirittura nell'omicidio (Hellmann et al. 2016, Consiglio d'Europa 2013).

È considerato stalking (cfr. Spitzberg 2002):

- *cercare il contatto e la vicinanza personale* p.es. tramite telefonate, e-mail, SMS e altre forme di comunicazione elettronica continue e indesiderate; inviare insistentemente regali indesiderati,
- *appostarsi, osservare e pedinare* la vittima p.es. davanti al posto di lavoro; pianificare incontri casuali e far sapere alla vittima che è osservata,
- *introdursi* nell'abitazione della vittima p.es. per sottrarre oggetti che le appartengono e *indagare* sulle sue attività quotidiane,
- *coinvolgere persone terze* p.es. interrogandole e stabilendo un contatto indiretto con la vittima tramite il suo contesto sociale o facendo in modo che contribuiscano alle molestie,
- *agire in nome della vittima*, p.es. effettuare ordinazioni in suo nome,
- *rovinare la reputazione* della vittima p.es. diffondendo informazioni o voci false sul posto di lavoro o su Internet; pubblicare fotografie o informazioni indesiderate sui social media,
- *intimidire, minacciare, aggredire* p.es. proferendo ingiurie e minacce verbali esplicite nei confronti della vittima o di suoi familiari; commettere violenza su animali domestici; danneggiare, imbrattare o distruggere proprietà della vittima; minacciare il suicidio,
- *costringere, usare coazione e violenza* p.es. ricattando, sequestrando e molestando fisicamente o sessualmente la vittima.

Le vittime sono perlopiù esposte a una combinazione di diversi metodi di stalking.

Le vittime sono perlopiù esposte a una combinazione di diversi metodi di stalking i più frequenti dei quali sono le molestie telefoniche, le comunicazioni indesiderate via SMS, e-mail ecc. (cfr. p.es. Gallas et al. 2010: 18). Vari sondaggi condotti tra la popolazione indicano che in circa un terzo di tutti i casi di stalking, il comportamento di stalking comprende minacce di violenza o vie di fatto (cfr. Dressing et al. 2005). Questo rischio è maggiore nei casi di stalking da parte di ex partner, soprattutto quando già prima di giungere al capolinea la relazione era segnata dalla violenza e/o vi sono figli in comune (cfr. Voss 2011, Stadler 2009).

1.3 Cyberstalking

Se lo stalking è commesso con mezzi di comunicazione elettronici, si parla di cyberstalking.

Con cyberstalking si intende lo stalking commesso con tecnologie e mezzi di comunicazione elettronici (e-mail, social media, app, sistemi GPS ecc.). A differenza di altre forme di prese di contatto indesiderate, molestie o minacce su Internet (cyberbullismo, cybermobbing, trolling), il cyberstalking presenta le stesse caratteristiche dello «stalking offline» (Egger et al. 2017: 65–68). È considerato cyberstalking (cfr. Gallas 2010: 37–42, Amt für Erwachsenen und Kinderschutz der Stadt Bern 2017):

- cercare continui contatti indesiderati con la vittima via e-mail, social media ecc.,
- utilizzare l'identità online della vittima per inviare messaggi compromettenti ad altre persone o istituzioni,
- effettuare acquisiti o vendite su Internet in nome della vittima,
- pubblicare immagini (vere o ritoccate) della vittima, creare una homepage in suo nome,
- infettare con virus o installare software di sorveglianza sugli apparecchi della vittima,

- bloccare la mailbox della vittima inondandola di messaggi,
- pubblicare dati personali della vittima per incoraggiare terzi a molestarla.

1.4 Moventi e cause

I motivi dello stalking sono molteplici: la ricerca di relazione e la ricerca di vendetta sono quelli più diffuse.

I motivi degli e delle stalker sono molteplici. Inoltre, lo stalking è un processo dinamico e sia i moventi sia le azioni possono cambiare nel tempo. La maggior parte dei casi di stalking può essere ricondotta a grandi linee a due moventi:

- *la ricerca di relazione*: nello stalking riconducibile a questo movente lo o la stalker cerca attenzione, vicinanza, riconciliazione ecc. (p.es. ripresa della relazione finita, revoca del licenziamento),
- *la ricerca di vendetta*: nello stalking riconducibile a questo movente, lo o la stalker è mosso o mossa dal desiderio di vendetta (p.es. per un affronto o un rifiuto subito, per gelosia o rabbia) oppure di prendere o mantenere il potere e il controllo sulla vittima.

Lo stalking può manifestarsi anche in combinazione con disturbi psichiatrici (p.es. in presenza di psicosi schizofreniche) anche se si stima che la quota di stalker affetti o affette da psicosi sia esigua (Gallas et al. 2010). Può altresì capitare che, nel corso dello stalking, persone che in precedenza non davano segni di problemi psichici evidenzino una progressiva limitazione del pensiero o percepiscano la realtà in modo distorto e che il comportamento di stalking scandisca il ritmo di tutta la loro vita. A questo proposito, Dressing (2013) parla di uno sviluppo psicopatologico che deve essere sì preso sul serio a causa del potenziale di escalation, ma non raggiunge un livello di malattia. In uno studio pilota, Ortiz-Müller et al. (2017) giungono alla conclusione che per una parte degli e delle stalker lo sviluppo in questione presenta caratteristiche comparabili a quelle di una tossicodipendenza.

Le tipologie di stalking combinano fattori come il rapporto con la vittima, il movente, il comportamento, i tratti caratteriali e, se del caso, la diagnosi psichiatrica dello o della stalker. La tipologia molto diffusa di Mullen et al. (1999) distingue cinque profili, ossia gli e le stalker:

- respinti o respinte
- in cerca di amore,
- corteggiatori o corteggiatrici incompetenti,
- in cerca di vendetta,
- predatori o predatrici.

Questa classificazione costituisce la base per la valutazione del rischio con lo «Stalking Risk Profile SRP» (MacKenzie et al. 2015, vedi cap. 4.2).

Lo stalking viene spesso sottovalutato. Ciò è particolarmente grave per lottare efficacemente contro questo fenomeno occorre intervenire il prima possibile.

Lo stalking non è un fenomeno nuovo (Zimmerlin 2011), ma con il cambiamento delle norme sociali è mutata anche la valutazione dei comportamenti accettabili nella ricerca dell'amore, del riconoscimento e del controllo, fino a giungere a una condanna generale della violenza e alla conseguente messa al bando dello stalking (Ortiz-Müller 2017). Proprio perché lo stalking si situa in una zona grigia tra comportamento socialmente adeguato e comportamento socialmente non tollerato (stigmatizzato o punibile), la sensibilizzazione della popolazione sulle caratteristiche e sugli effetti di questo fenomeno svolge un ruolo decisivo. Banalizzare lo stalking può indurre le vittime a non cercare sostegno o a farlo in ritardo. Ciò è tanto più grave in quanto un intervento il più tempestivo possibile è fondamentale affinché la lotta contro lo stalking abbia successo (Consiglio d'Europa 2013).

1.5 Conseguenze per le vittime

Le vittime di stalking precipitano spesso in una situazione di stress cronico e persistente.

Per molte vittime, stalking è sinonimo di una situazione di stress cronico e persistente che si protrae per mesi o addirittura anni (Gallas et al. 2010: 20). Le umiliazioni subite, le minacce ricevute e lo stress cronico possono suscitare nelle vittime un senso di impotenza o un cambiamento in negativo dello stato emotivo e causare danni psichici e fisici come disturbi post-traumatici da stress, depressioni, disturbi d'ansia generalizzati, abuso di sostanze, disturbi somatici, gastro-intestinali, del sonno o alimentari, cefalee nonché una riduzione della produttività e della capacità di concentrazione (cfr. Gallas et al. 2010: 31, Dressing et al. 2005). La limitazione della libertà di movimento può avere anche gravi conseguenze sociali: trasloco e cambiamento del posto di lavoro sono reazioni frequenti così come il progressivo isolamento sociale dettato dal desiderio di proteggersi dallo o dalla stalker.

Nei casi gravi, lo stalking può anche sfociare in violenza fisica e sessuale, omicidio tentato o consumato, o tentativi di suicidio (Hellmann et al. 2016).

1.6 Figli coinvolti

Spesso i figli sono vittime di stalking multiplo e hanno bisogno di sostegno.

Lo stalking può colpire i figli in diversi modi. Da un lato, essi soffrono quando un genitore è vittima di stalking e reagisce con sintomi di stress, paure, isolamento sociale e altri comportamenti simili. Dall'altro, se lo stalking avviene tra i genitori, p.es. dopo la separazione o il divorzio, vi è il rischio che lo o la stalker strumentalizzi i figli come informatori e messaggeri, oppure minacci di rapirli (cfr. Stadler 2009). Inoltre, la presenza di figli in comune rende difficile o impedisce alla vittima di attenersi alle principali regole di comportamento per arginare lo stalking (nessun contatto, ignorare i tentativi in tal senso, vedi cap. 4.3). Per riuscire comunque a porre freno o mettere fine allo stalking è necessario conoscere le dinamiche, i rischi e le conseguenze specifiche per i figli toccati, e che tutti i servizi coinvolti (giudici, autorità di protezione dei minori e degli adulti, avvocate e avvocati, uffici della gioventù e consultori per le vittime o sullo stalking) collaborino strettamente tra loro consentendo l'elaborazione di soluzioni ragionevoli per lo scambio di informazioni, la regolamentazione del diritto di visita, gli appuntamenti comuni ecc. (al riguardo vedi Egger et al. 2017: 40–43, Gallas et al. 2010: 33 seg., 61–63).

2 FATTI E CIFRE

Informazioni sulla diffusione e le forme dello stalking sono desumibili, da un lato, da statistiche e, dall'altro, da sondaggi condotti tra la popolazione. In Svizzera, non esiste un'indagine rappresentativa su questo fenomeno. Inoltre, né la Statistica criminale di polizia né la statistica delle condanne penali rilevano i casi di stalking dato che quest'ultimo non costituisce un reato a sé stante. Le considerazioni che seguono si basano su indagini rappresentative condotte in Germania, negli USA e nell'UE (cfr. Egger et al. 2017: 86–90).

2.1 Prevalenza dello stalking

Lo stalking è più diffuso di quanto comunemente si creda: una donna su sei e un uomo su venti ne sono vittima almeno una volta nella vita.

La diffusione dello stalking stabilita mediante sondaggi condotti tra la popolazione dipende sempre dalla definizione adottata, da come è concepita – se in senso lato o in senso stretto – per quanto riguarda l'intensità e la durata delle azioni, nonché dalle conseguenze per la vittima. Malgrado le differenze nella definizione e nel metodo del sondaggio, sulla scorta dei rilevamenti disponibili si può nel complesso affermare che il 15–18 per cento delle donne e il 4–6 per cento degli uomini diventano vittime di stalking almeno una volta nella vita. Il tasso di prevalenza dello stalking grave (elevata frequenza dei contatti, lunga durata, paura di subire violenze gravi) si situa attorno all'8 per cento per le donne e al 2 per cento per gli uomini (Egger et al. 2017: 9 seg.). Questi dati indicano che il fenomeno dello stalking è più diffuso di quanto comunemente si creda.

2.2 Costellazioni, gravità e rischio di ricaduta

Lo o la stalker è quasi sempre una persona appartenente al contesto sociale della vittima, nella maggior parte dei casi si tratta dell'(ex) partner.

Le cifre relative alle costellazioni, alle vittime e agli o alle stalker possono variare sensibilmente da uno studio all'altro. Nel complesso, tuttavia, emergono alcune tendenze comuni. Per esempio, nella stragrande maggioranza dei casi lo o la stalker è una persona che la vittima conosce. Si tratta perlopiù di ex partner¹ (ca. 30–50 % dei casi), ma anche vicini, parenti, persone del contesto professionale (colleghi o colleghe, clienti, pazienti ecc.) o semplici conoscenti possono ricoprire questo ruolo. Raramente lo o la stalker è una persona sconosciuta (agisce nell'anonimato o la vittima ne ignora l'identità); a dipendenza dello studio questi casi rappresentano l'8–25 per cento del totale, mentre nel cyberstalking la loro quota può raggiungere il 30 per cento.

Se le vittime di stalking sono in netta maggioranza donne, tra coloro che lo commettono il rapporto di genere risulta invertito e la quota di stalker uomini oscilla tra il 63 e l'85 per cento a dipendenza dello studio. Le donne sono stalkerizzate prevalentemente da uomini (63–91 %), gli uomini in misura pressoché uguale da entrambi i generi. In linea di principio, lo stalking può riguardare donne e uomini di qualsiasi fascia di età ed estrazione sociale. Secondo diverse indagini, oltre alle donne, le persone maggiormente esposte al rischio di diventare vittima di stalking sono le e i giovani, i personaggi pubblici nonché le professioniste e i professionisti – tra cui medici, terapisti e terapisti, avvocate e avvocati, giornaliste e giornalisti – che lavorano a stretto contatto con altre persone (Egger et al. 2017: 11).

L'entità della violenza grave nello stalking è difficile da quantificare dato che quasi sempre le statistiche non rilevano se questi delitti sono connessi con tale fenomeno (Endrass et al. 2008). Indagini sui femminicidi commessi da ex partner mostrano che una quota elevata delle vittime prima di essere uccisa era stata stalkerizzata (McFarlane et al. 2002).

La quota di stalker recidivi e recidive è elevata.

La probabilità che nel corso della vita gli o le stalker perseguitino più volte altre persone è elevata. La quota di recidivi e recidive è stimata fino al 50 per cento (Rosenfeld 2003). Su questo sfondo, ricerca, programmi di prevenzione della violenza e politica attribuiscono particolare importanza al lavoro svolto con gli e le stalker (cfr. cap. 4.2).

3 QUADRO GIURIDICO

La Convenzione di Istanbul qualifica lo stalking come una forma specifica di violenza che gli Stati Parte devono prevenire e combattere adottando misure legislative e di altro tipo negli ambiti della protezione delle vittime e del perseguimento penale. L'articolo 34 della Convenzione li obbliga a rendere punibile lo stalking. Al riguardo, il Consiglio d'Europa ritiene fondamentale che lo stalking sia giuridicamente definito come un comportamento intenzionale e persistente, fatto di molte singole azioni, che incutono paura alla vittima (Consiglio d'Europa, scheda tematica «Harcèlement»).

Il diritto penale e civile svizzero contempla diverse possibilità per procedere contro gli o le stalker e proteggere le vittime. Le disposizioni di legge rilevanti sono esposte qui di seguito.

3.1 Diritto penale

In Svizzera, determinate azioni di stalking possono essere perseguite penalmente, ma non esiste il reato specifico dello stalking.

Nel codice penale svizzero (CP; RS 311.0) non esiste una fattispecie specifica per lo stalking. Tuttavia, singole azioni di stalking possono costituire un reato ed essere denunciate come tale. Le norme penali rilevanti sono soprattutto quelle dell'abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179^{septies} CP), della minaccia (art. 180 CP), della coazione (art. 181 CP), della violazione di domicilio (art. 186 CP), delle lesioni personali (art. 122–123 CP), delle vie di fatto (art. 126 CP), del danneggiamento (art. 144 CP), dei delitti contro l'onore (art. 173–77 CP), della violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179^{quater} CP) nonché dei reati contro l'integrità sessuale, in particolare della coazione sessuale (art. 189 CP) e delle molestie sessuali (art. 198 CP).

La coazione, le lesioni personali gravi e reati i gravi contro l'integrità sessuale sono perseguiti d'ufficio. Lo stesso vale per la minaccia, le lesioni lievi e le vie di fatto nell'ambito di una relazione di coppia (commesse nell'anno successivo alla separazione o al divorzio). Le altre fattispecie penali elencate sopra sono delitti puniti a querela di parte, in altre parole l'apertura del procedimento penale presuppone che la vittima presenti querela. Il reato delle lesioni semplici (art. 123 CP) include anche atti che pregiudicano la salute (psichica) di una persona. Quando il carico psicologico causato dallo stalking raggiunge un livello di gravità tale da richiedere una terapia psichiatrica e/o la messa in malattia della vittima, può essere applicato l'articolo 123 CP (cfr. Schwarzenegger & Gurt 2019: 11, con riferimento a DTF 134 IV 189, consid. 1.4, e rapporto UFG 2019).

Disposizioni penali in caso di cyberstalking

Il reato di cui all'articolo 179^{septies} CP (abuso di impianti di telecomunicazioni per inquietare o importunare una persona) si configura anche in caso di cyberstalking, dato che la disposizione comprende, oltre alle telefonate, anche le e-mail, i messaggi di testo e foto via rete telefonica o Internet. Visto l'elevato potenziale di abuso associato ai nuovi mezzi di comunicazione è previsto un inasprimento della pena comminata per questo delitto.² Altri reati rilevanti o che in futuro potrebbero assumere maggiore importanza per il cyberstalking sono l'accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati («hacking», art. 143^{bis} CP) e il danneggiamento di dati (art. 144^{bis} CP). A questi si aggiunge la nuova fattispecie penale dell'usurpazione d'identità proposta dal Consiglio federale nel quadro della revisione totale della legge sulla protezione dei dati, che si configura per esempio quando uno o una stalker effettua ordinazioni o pubblica dichiarazioni compromettenti sui social media in nome della vittima (rapporto UFG 2019).

Giurisprudenza del Tribunale federale

La mancanza di una fattispecie penale specifica per lo stalking è criticata per due motivi. Innanzitutto, perché in questo modo lo stalking non è inteso come un complesso di azioni costituito da singoli reati più o meno gravi che, nel loro insieme, minacciano la vittima, la molestano ecc., e secondo Zimmerlin (2011) il fatto che solo singole azioni siano punibili, impedisce di affrontare adeguatamente questi casi. In secondo luogo, perché nel cosiddetto

Il Tribunale federale riconosce che più azioni di «soft» stalking insieme possono costituire un reato.

to «soft» stalking, ossia quando i comportamenti costituiscono «solo» una molestia persistente per la vittima e raramente sono sussumibili sotto una fattispecie penale esistente, le singole azioni degli o delle stalker spesso non superano la soglia della coazione o di un altro reato, ma provocano comunque reazioni psichiche e fisiche nella vittima che alla lunga si acquiscono e possono causare patologie gravi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sul reato della coazione, entrambe le critiche sono prese in considerazione nella misura in cui, nei casi di stalking, le singole azioni devono essere valutate tenendo conto degli antefatti e dell'insieme delle circostanze.³ A determinate condizioni, il comportamento tipico dello stalking può così rientrare nel reato della coazione.

Provvedimenti cautelari e coercitivi previsti dal diritto penale

Secondo il codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), nei casi gravi di stalking è possibile applicare provvedimenti coercitivi (Schwarzenegger & Gurt 2019: 8 segg.), in particolare l'arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) o la carcerazione preventiva e di sicurezza (art. 220 segg. CPP), nonché misure sostitutive (art. 237 CPP). Se sussiste il rischio che una persona già condannata commetta altri crimini o delitti, nei suoi confronti può essere pronunciato un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP) e all'occorrenza ordinata la sorveglianza elettronica (rapporto UFG 2019).

Applicata ancora raramente, la prestazione di una cauzione preventiva è considerata una misura adeguata contro lo stalking.

Come misura preventiva può essere ordinata la prestazione di una cauzione preventiva (art. 66 CP, art. 372 seg. CPP). A richiesta della vittima, il giudice può esigere dallo o dalla stalker la promessa che non metterà in atto la minaccia (proferita in modo esplicito o implicito) di commettere un crimine o un delitto e obbligarlo o obbligarla a prestare una cauzione. Se lo stalker o la stalker non mantiene la promessa, il giudice può ordinare la carcerazione per due mesi al massimo (Schwarzenegger & Gurt 2019: 14, rapporto UFG 2019). Benché nella prassi venga applicata raramente, nella letteratura la cauzione preventiva è considerata una misura adeguata soprattutto nei casi di stalking visto che, tra l'altro, può essere ordinata anche al di fuori di un procedimento penale e non presuppone un atto punibile.

Dibattito sull'introduzione del reato di stalking

L'introduzione di una fattispecie penale specifica per lo stalking è stata chiesta più volte negli ultimi anni. Secondo il Consiglio federale, le modifiche legislative nell'ambito della tutela dalla violenza (vedi cap. 3.2), l'informazione e la sensibilizzazione delle e degli specialisti nonché l'adozione di misure a livello cantonale (p.es. rafforzamento della gestione delle minacce e margini di manovra per interventi preventivi di polizia) proteggono meglio le vittime che non l'introduzione di un nuovo reato.⁴ Tuttavia, il dibattito politico sulle disposizioni penali in materia di stalking non è concluso: nel maggio del 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) si è espressa a favore di un'iniziativa di commissione che mira a completare le fattispecie della minaccia e della coazione in modo che, in futuro, comportamenti come l'appostamento, le molestie e le persecuzioni reiterate siano menzionati esplicitamente nel codice penale.⁵ La Commissione esaminerà i dettagli della questione nel contesto dei lavori che porteranno alla stesura del progetto di atto legislativo.

3.2 Diritto civile

Nell'ambito del diritto civile, la protezione dallo stalking è sancita esplicitamente per iscritto. Il 1° luglio 2007 è entrato in vigore l'articolo 28b del codice civile svizzero (CC; RS 210) sulla protezione della personalità contro la violenza, le minacce e le insidie. Lo stalking è rilevante per il diritto civile quando i fatti sono reiterati, hanno una certa intensità e incutono paura alla vittima, la fanno sentire indifesa, impotente e oppressa (cfr. messaggio sulla protezione delle vittime di violenza 2017). Concretamente, l'articolo 28b capoverso 1 numeri 1–3 CC contiene un elenco non esaustivo di misure di protezione: oltre al divieto di avvicinamento, di accedere ad aree determinate e di avere contatti, il giudice può ordinare anche altre misure adeguate per garantire la protezione delle vittime (p.es. divieto

di postare messaggi diffamatori od offensivi sui social media, cfr. rapporto UFG 2019). Il giudice ha pure la facoltà di combinare l'ordinanza di protezione con una comminatoria di pena secondo l'articolo 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità) affinché, in caso di violazioni, si possa procedere penalmente contro lo o la stalker. Inoltre, in caso di stalking post separazione il giudice civile può valutare se ordinare misure a tutela dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) e provvedimenti cautelari durante la procedura di divorzio (art. 271 codice di procedura civile CPC; RS 272).

Dal 1° gennaio 2022, i divieti di avvicinamento, di accedere ad aree determinate e di avere contatti possono essere sorvegliati elettronicamente.

La legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, crea la base legale per la sorveglianza elettronica del divieto di avvicinamento, di accedere ad aree determinate e di avere contatti (art. 28c CC) rendendo così più facile provare la violazione delle ordinanze di protezione e migliorandone l'applicazione. Inoltre, dal 1° luglio 2020 vengono meno alcuni ostacoli procedurali di carattere civile tra cui la procedura di conciliazione che costituisce un fardello estremamente pesante per le vittime di stalking.

Il ricorso alle possibilità contemplate dal diritto civile⁶ presuppone sempre l'iniziativa della vittima. Concretamente, quest'ultima deve chiedere al giudice di ordinare misure di protezione tenendo presente che l'onere della prova è a suo carico. La vittima deve mettere in conto un procedimento relativamente lungo a meno che non ottenga un'ordinanza di protezione attraverso la tutela giurisdizionale provvisoria (provvedimento cautelare o superprovisionale secondo gli art. 261–269 CPC).

Nel caso delle misure di diritto civile per la protezione dallo stalking, di norma si applica la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC). Dato che in questa procedura vale il principio dell'oralità, le vittime non rappresentate da un avvocato devono partire dal presupposto che con ogni probabilità incontreranno lo o la stalker (Zimmerlin 2011). Soprattutto nei casi di stalking questo aspetto risulta problematico, in quanto il contatto con la vittima potrebbe incitare il suo aguzzino o la sua aguzzina a perseverare nelle sue azioni. Nel messaggio dell'11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, il Consiglio federale segnala che, benché i provvedimenti di protezione previste nella procedura penale non possano essere trasposte nella stessa misura nella procedura civile, soprattutto l'articolo 156 CPC consente di accordare alla vittima un'ulteriore protezione.

3.3 Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati

I consultori offrono aiuto e consulenza alle vittime di stalking.

Conformemente alla legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), hanno diritto a tale aiuto tutte le persone la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. Ciò vale anche per le vittime di stalking penalmente rilevante. L'aiuto in questione comprende la consulenza e il finanziamento di misure adeguate. Anche le vittime del cosiddetto «soft» stalking (non penalmente rilevante) possono rivolgersi a un consultorio che generalmente le informa sulle loro possibilità di azione, dà loro raccomandazioni su come comportarsi e fornisce loro le basi per documentare tutti gli atti di stalking (vedi cap. 4.3.).

3.4 Basi legali nei Cantoni

In alcuni Cantoni, la polizia può ordinare misure di prevenzione contro gli o le stalker.

La maggior parte dei Cantoni si è dotata di norme del diritto di polizia per lottare contro la violenza domestica che contemplano la possibilità di adottare misure di protezione (allontanamento, divieto di ritornare nell'abitazione comune, di accedere ad aree determinate, di avvicinarsi e di contattare la vittima).⁷ In alcuni Cantoni tali disposizioni valgono esplicitamente anche per i casi di stalking nell'ambito di un rapporto di coppia (finito). Singoli Cantoni hanno esteso la protezione dalla violenza allo stalking al di fuori di una relazione, altri stanno per modificare le disposizioni pertinenti. Nel quadro delle rispettive leggi di poli-

zia, alcuni Cantoni hanno ampliato il margine di manovra delle forze dell'ordine nell'ambito della prevenzione e della protezione dalla violenza e introdotto strumenti preventivi di polizia. Nei casi di stalking è particolarmente utile ed efficace prendere contatto con le persone potenzialmente pericolose, in primo luogo per spiegare loro la norma («lo stalking può essere punibile e ha conseguenze») e in secondo luogo per richiamare la loro attenzione sulle offerte di aiuto disponibili (consulenza, programmi di apprendimento o terapie, cfr. tra l'altro Weisser Ring 2010: 77).

Valutazione del rischio e gestione delle minacce

Diversi Cantoni hanno introdotto (p.es. BL, NE, SO, VS, ZH) o stanno preparando l'introduzione di una gestione cantonale delle minacce (GCM), ossia di una collaborazione interdisciplinare di tutti i servizi competenti per una conduzione coordinata dei casi di violenza e di minaccia (rapporto CF 2017). La GCM può entrare in linea di conto anche per i casi di stalking (Hoffmann & Streich 2017) consentendo ai servizi specializzati responsabili di avvalersi di strumenti sviluppati appositamente per valutare il rischio in queste situazioni, come lo Stalking Risk Profile (SRP) messo a punto in Australia o le Guidelines for Stalking Assessment and Management (SAM) provenienti dal Canada, per citarne due noti. Entrambi sono utilizzati dalla polizia o dai servizi psichiatrico-forensi per rilevare in modo sistematico e valutare meglio i rischi e le probabilità di violenza nonché per programmare gli interventi adeguati (cfr. Egger et al. 2017: 62–65).

3.5 Quadro giuridico in altri Paesi

La maggior parte dei Paesi industrializzati contempla nel proprio sistema giuridico strumenti di diritto civile simili a quelli esistenti in Svizzera. Disposizioni penali specifiche sullo stalking sono state adottate dall'inizio degli anni 1990 dapprima dai Paesi anglosassoni e in seguito dagli Stati nordeuropei. Nel 2006, l'Austria ha introdotto nel suo codice penale il reato della persecuzione persistente («Beharrliche Verfolgung», § 107a StGB) e nel 2007 la Germania ha posto in vigore la fattispecie delle insidie («Nachstellungen», § 238 StGB). Nel frattempo, circa la metà dei Paesi europei ha inserito nella propria legislazione penale un articolo sullo stalking (per una panoramica cfr. Egger et al. 2017: 20).

L'importanza e l'efficacia di una fattispecie penale specifica per lo stalking è oggetto di accese discussioni. Le esperienze fatte in Germania e Austria mostrano che, soprattutto per quanto riguarda la necessaria determinatezza del reato, possono sorgere problemi nell'applicazione pratica (Kinzig 2011, rapporto UFG 2019). In Germania, la fattispecie è stata rivista il 1° marzo 2017 nel quadro della legge volta a migliorare la protezione dalle insidie («Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen»). Indipendentemente dalla valenza giuridica e in aggiunta all'effetto simbolico di un reato specifico (che qualifica il comportamento in questione come un torto passibile di pena), in molti Paesi le disposizioni penali sullo stalking fungono comunque da punto di riferimento e base per lo sviluppo e la messa a disposizione di ulteriori misure nell'ambito della protezione delle vittime e della responsabilizzazione degli e delle stalker (Egger et al. 2017).

4 MISURE PER LOTTA-RE CONTRO LO STALKING

Pubblicato nel 2017, il rapporto di ricerca «Mesures de lutte contre le stalking. Vue d'ensemble des pratiques appliquées en Suisse et à l'étranger» (Egger et al. 2017) fornisce per la prima volta una visione d'insieme delle misure per lottare contro lo stalking in Svizzera e in altri Paesi, e mostra che per contrastare in modo efficace questo fenomeno, in aggiunta agli approcci operativi per la gestione individuale dei casi, occorrono anche condizioni quadro migliori. Sulla base dei risultati e delle raccomandazioni del rapporto di ricerca sono state adottate di diverse misure volte a migliorare la protezione dallo stalking (rapporto CF 2017).

4.1 Condizioni quadro

Basi legali adeguate, una cooperazione istituzionale ben coordinata e una buona informazione sono fondamentali per lottare efficacemente contro lo stalking.

Tra le condizioni quadro che influenzano l'attuazione o l'efficacia delle misure concrete nel singolo caso figurano gli ambiti di intervento seguenti:

- *Quadro giuridico*: definisce lo spazio di manovra della polizia, della giustizia e di altre parti attrici del sistema di aiuto nella gestione dello stalking. Indipendentemente dalla loro applicazione pratica, le disposizioni di legge danno anche un segnale alla società.
- *Strutture di coordinamento e cooperazione*: come per altri atti di violenza anche per lo stalking il successo della procedura non può prescindere da una collaborazione coordinata dei servizi coinvolti (polizia, giudici, consultori dell'aiuto alle vittime di reati, autorità di protezione dei minori e degli adulti ecc.).
- *Informazione, formazione e perfezionamento professionale delle specialiste e degli specialisti*: polizia, pubblico ministero, servizi forensi, giudici e consultori dell'aiuto alle vittime di reati non sono i soli a necessitare di conoscenze specialistiche e competenze nella gestione dei casi di stalking, anche i servizi specializzati per le persone potenzialmente pericolose, gli avvocati divorzisti e le avvocate divorziste, gli psichiatri e le psichiatre, gli psicologi e le psicologhe ecc. ne hanno bisogno.
- *Informazione e sensibilizzazione del grande pubblico*: per lottare efficacemente contro lo stalking è fondamentale che le vittime conoscano le loro possibilità d'azione (offerte di sostegno e raccomandazioni su come comportarsi) e che il tema sia percepito come un problema.

4.2 Gestione individuale dei casi

In caso di stalking occorrono interventi specifici e mirati, non esiste una procedura standard.

Non esiste un intervento standard in grado di porre fine con successo e in modo duraturo allo stalking. Misure e proposte di soluzione possono avere esiti molto diversi a dipendenza della costellazione del caso. Al riguardo vengono presi in considerazione ed esaminati elementi degli ambiti di intervento seguenti:

- *Sostegno delle vittime*: informazione sulle dinamiche tipiche dello stalking, raccomandazioni su come comportarsi, elaborazione e attuazione di un piano di sicurezza, consulenza sulle possibilità giuridiche, aiuti psicologici/terapeutici, coordinamento con altre parti attrici ecc.
- *Presa di contatto, consulenza e terapia per stalker*: la presa di contatto con le persone potenzialmente pericolose mira a porre fine (il più rapidamente possibile) allo stalking. I programmi di consulenza e terapia per stalker si prefiggono di innescare un cambiamento di mentalità e di comportamento per prevenire le ricadute e offrire alle vittime una protezione duratura.
- *Valutazione del rischio e gestione delle minacce*: i risultati delle ricerche mostrano che, per lo stalking, occorrono strumenti specifici per valutare e monitorare regolarmente i rischi di un'escalation della violenza. Nei casi gravi, per prevenire la violenza e proteggere le vittime possono rivelarsi utili le strutture e i processi di gestione delle minacce istituzionalizzati.

4.3 Consigli alle vittime su come comportarsi

Le vittime possono procedere contro uno o una stalker in diversi modi.

La letteratura scientifica e gli opuscoli informativi illustrano alle vittime cosa possono fare per (a) frenare la dinamica dello stalking, (b) proteggersi e procedere per vie legali contro lo o la stalker e (c) cercare sostegno. Numerosi opuscoli divulgativi (p.es. SKP PSC 2014) e libri specializzati forniscono consigli su come comportarsi. A giudizio delle esperte e degli esperti del settore, per gestire lo stalking si sono rivelate utili le strategie comportamentali descritte qui sotto (quanto segue si basa soprattutto su Gallas et al. 2010, Mullen et al. 2009, Hoffmann 2006 e Dressing & Gass 2005).

- *Interrompere e rifiutare sistematicamente i contatti:* l'interruzione dei contatti è una delle misure più efficaci per far cessare a medio e lungo termine lo stalking. La vittima deve dire chiaramente una volta per tutte allo o alla stalker che non desidera avere contatti con lui o lei e in seguito ignorare sistematicamente tutti i tentativi di contatto, non mostrare alcuna reazione o emozione (non rispedire al mittente le lettere o i pacchi non ordinati e lasciare lo o la stalker nell'incertezza riguardo al se e al come vengano recepite le sue azioni; riagganciare il telefono senza proferire parola). Di norma, i tentativi di difendersi dallo o dalla stalker, gli «ultimi colloqui chiarificatori» ecc. sono controproducenti in quanto, secondo il principio del cosiddetto condizionamento operante, il comportamento di stalking viene sempre rafforzato quando la vittima risponde ai tentativi di contatto. Più la vittima affronta lo e la stalker in modo discontinuo (p.es. dopo 100 telefonate, chiedere adirate o adirati di essere lasciate o lasciati in pace), più il comportamento di stalking si consolida e più si incoraggia lo o la stalker a perseverare (cfr. Gallas et al. 2010: 30, 57–60).
- Benché efficace, all'atto pratico l'interruzione totale dei contatti è una vera e propria sfida (Hoffmann 2006). In determinati casi la vittima necessita pertanto di una maggiore assistenza e di un coaching: tentativi di contatto persistenti e provocatori possono richiedere una notevole capacità di resistenza. Inoltre, soprattutto in caso di stalking da parte di ex partner, può capitare che sia difficile per la vittima interrompere definitivamente i contatti (ambivalenza). Se sono presenti figli in comune spesso questo passo non è realistico, nondimeno i contatti dovrebbero essere ridotti al minimo (lasciare che siano persone terze a occuparsi della consegna dei bambini e dello scambio di informazioni, fissare regole chiare per i contatti, all'occorrenza informare le autorità/i giudici).⁸
- *Assicurare trasparenza:* affinché le persone del contesto sociale della vittima non forniscano involontariamente informazioni su quest'ultima allo o alla stalker e gli o le diano la possibilità di contattarla, è opportuno informare il proprio entourage (amici, conoscenti, vicini, colleghi di lavoro) sulla situazione di stalking e istruirli di conseguenza. Questo modus operandi è utile anche per togliere fin dall'inizio credibilità a diffamazioni e false accuse mosse dallo o dalla stalker. Non da ultimo, le persone terze possono fungere da testimoni.
- *Documentare e archiviare:* la documentazione di tutte le azioni di stalking oltre a tornare utile nell'eventualità di un perseguimento penale, consente alle e agli specialisti che seguono il caso di prenderne visione e può essere utilizzata per l'analisi della minaccia. Alle vittime si raccomanda di registrare sistematicamente per tutte le azioni di stalking, data, ora, fatto, eventuali testimoni, sensazioni provate nonché conseguenze psichiche e fisiche. È altresì opportuno che raccolgano e mettano in sicurezza il materiale probatorio (archiviazione di SMS, e-mail, messaggi lasciati sulla segreteria telefonica), comprese lettere e regali (al riguardo occorre renderle attente sul fatto che la restituzione al mittente rappresenta una forma di contatto).
- *Adottare misure di sicurezza e proteggere i dati:* alle vittime si raccomanda di adottare misure adeguate per mettere in sicurezza appartamento, garage, automobile e computer. Per proteggersi dal cyberstalking occorre verificare che non siano stati installati spyware sulle apparecchiature elettroniche (incluse quelle dei figli). Si consiglia inoltre di cambiare le password e di gestire con prudenza i propri dati personali su Internet (per ulteriori suggerimenti su come affrontare il cyberstalking cfr. Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz der Stadt Bern 2017 e Landeskommision Berlin gegen Gewalt 2018).

Come misure di sicurezza generali si raccomanda di portare con sé o di salvare sul proprio cellulare i numeri di telefono importanti, di cambiare le routine e di definire un piano di emergenza, se del caso con l'aiuto di un consultorio.

- *Informare la polizia:* anche in caso di comportamenti (apparentemente) non punibili, si raccomanda di informare tempestivamente la polizia su tentativi di avvicinamento e persecuzione nonché su atti molesti. Le forze dell'ordine hanno la possibilità di adottare misure immediate. Talvolta anche misure preventive di polizia o una denuncia penale possono contribuire a porre fine allo stalking.
- *Cercare consiglio e sostegno:* a dipendenza della situazione e del bisogno, oltre al supporto di persone di fiducia del proprio contesto, si raccomanda alle vittime di chiedere anche l'aiuto professionale di un consultorio specializzato, di una casa per donne maltrattate o un altro rifugio, di una o uno psicoterapeuta o ancora di uno studio legale specializzato. Può inoltre rivelarsi utile acquisire conoscenze di base sullo stalking e scoprire di non essere né un caso isolato né colpevoli della situazione in cui ci si trova. È altresì importante che le vittime svolgano attività che le facciano star bene, si creino spazi dove vivere senza paura e cerchino di rilassarsi per fortificarsi.

5 FONTI

- Amt** für Erwachsenen- und Kinderschutz der Stadt Bern (a cura di), *Cyberstalking. Gefahren im Internet*, 2a versione rivista, Berna, aprile 2017.
- Consiglio** d'Europa, Assemblea parlamentare, Commissione Uguaglianza e Non discriminazione, *Stalking*, Report Doc. 13336, relatrice: Gisela Wurm, Strasburgo, 15 ottobre 2013.
- Consiglio** d'Europa, Convenzione di Istanbul, scheda tematica «Harcèlement», consultabile all'indirizzo: www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home > Ressources > Publications > Fiches thématiques.
- Convenzione** del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35).
- Dressing** Harald e Gass Peter, *Stalking! Verfolgung, Bedrohung, Belästigung*, Huber, Berna, 2005.
- Dressing** Harald, Kühner Christine e Gass Peter, Lifetime prevalence and impact of stalking in a European population. Epidemiological data from a middle-sized German city, *British Journal of Psychiatry* 187(2), 168–172, 2005.
- Dressing** Harald, *Stalking. Diagnostik, Risikoeinschätzung, Behandlungsgrundsätze und Begutachtung*, *Nervenarzt* 84, 1385–1396, 2013.
- Egger** Theres, Jäggi Jolanda e Guggenbühl Tanja, Mesures de lutte contre le stalking. Vue d'ensemble des pratiques appliquées en Suisse et à l'étranger. Rapport de recherche, su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, Berna, 2017, con sintesi in italiano.
- Endrass** Jérôme, Rossegger Astrid, Laubacher Arja, Steinbach Jennifer e Urbaniok Frank, *Stalking: Prävalenz, Gefährlichkeit und Täterprofile – Übersichtsarbeit*, *Schweiz Arch Neurol Psychiatr.* 159(3), 127–132, 2008.
- Gallas** Christine, Klein Ulrike e Dressing Harald, *Beratung und Therapie von Stalking-Opfern. Ein Leitfaden für die Praxis*, Hogrefe, Berna, 2010.
- Hellmann** Deborah F., Regler Claudia, Stetten Lina-Maraïke, *Psychische, soziale und verhaltensrelevante Konsequenzen von Stalking*, in: Deborah F. Hellmann (a cura di), *Stalking in Deutschland, Interdisziplinäre Beiträge zur kriminologischen Forschung*, Band 47, Nomos 143–182, Baden-Baden, 2016.
- Hoffmann** Jens e Streich Katrin, *Bedrohungsmanagement in Fällen von Stalking. Ein verhaltensorientierter Ansatz zur Risikoeinschätzung und zur Prävention von psychischer und physischer Gewalt*, in: Wolf Ortiz-Müller (a cura di), *Stalking – das Praxishandbuch. Opferhilfe, Täterintervention, Strafverfolgung*, Kohlhammer, 241–250, Stoccarda, 2017.
- Hoffmann** Jens, *Stalking*, Springer Medizin, Heidelberg, 2006.
- Kinzig** Jörg, *Die Strafbarkeit von Stalking in Deutschland – Vorbild für die Schweiz?*, *recht* (1/11), 1–13, 2011.
- Landeskommission** Berlin gegen Gewalt (a cura di), *Wehr dich. Gegen Cyberstalking*, Berlino, 2018.
- MacKenzie** Rachel D., McEwan Troy E., Pathé Michele T., James David V., Oglof James R.P. e Mullen Paul E., *Stalking. Ein Leitfaden zur Risikobewertung von Stalkern – das «Stalking Risk Profile»*. Deutsche Übersetzung und Einführung in die von Deutschland spezifischen Aspekte von Harald Dressing, J. Malte Bumb, Konrad Whittaker, Kohlhammer, Stoccarda, 2015. [edizione originale australiana 2009]
- McFarlane** Judith, Campbell Jacquelyn C. e Watson Kathy, *Intimate Partner Stalking and Femicide: Urgent Implications for Women's Safety*, *Behav Sci Law* 20, 51–68, 2002.
- Messaggio** sulla protezione delle vittime di violenza 2017 = Messaggio dell'11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, FF 2017 6267.
- Mullen** Paul E., Pathé Michele e Purcell Rosemary, *Stalkers and their Victims*, 2a edizione, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. [prima edizione 2000]
- Mullen** Paul E., Pathé Michele, Purcell Rosemary e Stuart G. W., *Study of stalkers*, *American Journal of Psychiatry* 156, 1244–1249, 1999.
- Ortiz-Müller** Wolf, Mörsen Chantal e Heinz Andreas, *Stalking als Verhaltenssucht? Eine Online-Untersuchung zu Charakteristiken des Stalking-Verhaltens und Merkmalen einer Verhaltenssucht bei Stalker*innen*, in: Wolf Ortiz-Müller (a cura di), *Stalking – das Praxishandbuch. Opferhilfe, Täterintervention, Strafverfolgung*, 316–329, Kohlhammer, Stoccarda, 2017.
- Ortiz-Müller** Wolf, *Stalking verstehen. Eine Annäherung an ein sozialpsychologisches Phänomen*, in: Wolf Ortiz-Müller (a cura di), *Stalking – das Praxishandbuch. Opferhilfe, Täterintervention, Strafverfolgung*, 20–33, Kohlhammer, Stoccarda, 2017.
- Prevenzione** Svizzera della Criminalità SKP PSC, *Stalking: porre dei limiti! Informazioni per persone interessate*, Berna, 2014.
- Rapporto** CF 2017 = Rapport du Conseil fédéral du 11 octobre 2017 en réponse au postulat Feri 14.4204 «Lutter contre le stalking. Vue d'ensemble des pratiques appliquées en Suisse et à l'étranger», Berna
- Rapporto** UFG 2019 = Rapport de l'Office fédéral de la justice du 12 avril 2019 sur mandat de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) sur la question de la codification de l'infraction de «harcèlement», Berna.
- Rosenfeld** Barry, *Recidivism in stalking and obsessional harassment*, *Law and Human Behavior* 27(3), 251–265, 2003.

Schwarzenegger Christian e Gurt Aurelia, Possibilités juridiques d'action contre le stalking en Suisse. Avis de droit, su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, Zurigo/Berna, 2019.

Spitzberg Brian H., The Tactical Topography of Stalking Victimization and Management, *Trauma Violence Abuse* 3(4), 261–288, 2002.

Stadler Lena, Ex-Partner-Stalking im Kontext familienrechtlicher Auseinandersetzungen. Konsequenzen für die Kinder und Handlungsoptionen für beteiligte professionelle Akteure, Verlag für Polizeiwissenschaft, Francoforte sul Meno, 2009.

Voss Hans-Georg W., Häusliche Gewalt, Stalking und Familiengerichtsverfahren, *FPR/Familie – Partnerschaft – Recht* 17(5), 199–203, 2011.

Weisser Ring (a cura di), Stalking. Wissenschaft, Gesetzgebung und Opferhilfe, Mainzer Schriften zur Situation von Kriminalitätsopfern, Band 47, Nomos, Baden-Baden, 2010.

NOTE DI CHIUSURA

- 1 Cfr. anche scheda informativa B1 «Violenza nelle situazioni di separazione».
- 2 L'adeguamento riguarda la legge federale sull'armonizzazione delle pene (FF **2018** 2475), cfr. rapporto UFG 2019.
- 3 DTF **141** IV 437, DTF **129** IV 262.
- 4 Cfr. messaggio sulla protezione delle vittime di violenza 2017. Raccomandazioni concrete sulle misure volte a proteggere dallo stalking sono formulate nel rapporto CF 2017.
- 5 Iniziativa parlamentare 19.433 «StGB-Tatbestände mit «Stalking» ergänzen» del 3 maggio 2019. La decisione della Commissione si basa sul rapporto UFG 2019. Riguardo al dibattito sulle diverse proposte relative all'introduzione di un reato specifico per lo stalking cfr. Schwarzenegger & Gurt (2019).
- 6 Cfr. anche scheda informativa C2 «Procedure civili in caso di violenza domestica».
- 7 Cfr. scheda informativa C1 «Violenza domestica nella legislazione svizzera» e tabella riepilogativa sullo stato della legislazione sulla protezione delle vittime di violenza consultabile all'indirizzo: www.ebg.admin.ch > Temi > Violenza > Legislazione > Basi giuridiche cantionali.
- 8 Cfr. scheda informativa B1 «Violenza nelle situazioni di separazione».

INDIRIZZI DELLE OFFERTE DI AIUTO E INFORMAZIONE

OFFERTE DI AIUTO IN CASO DI VIOLENZA DOMESTICA

Per le vittime

In caso di emergenza

→ Polizia: www.polizei.ch, tel. 117

→ Assistenza medica: tel. 144

Informazioni e indirizzi per consulenze gratuite, confidenziali e anonime in tutta la Svizzera

→ www.aiuto-alle-vittime.ch

Indirizzi degli alloggi protetti

→ www.opferhilfe-schweiz.ch/it/was-ist-opferhilfe/protezione

→ www.frauenhaus-schweiz.ch (in tedesco e francese)

Per le persone violente

Indirizzi per consulenze e programmi di prevenzione della violenza

→ www.fvgs.ch (in tedesco e francese)

INFORMAZIONI FORNITE DALL'UFU

Su www.ebg.admin.ch, sotto la rubrica «Violenza» trovate:

- altre [schede informative](#) che illustrano in modo chiaro e conciso diversi aspetti della violenza domestica,
- informazioni sulla [Convenzione di Istanbul](#) entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018,
- il [toolbox Violenza](#) domestica che dà accesso a un'ampia raccolta di materiali di lavoro e informativi,
- altre [pubblicazioni](#) dell'UFU sulla violenza domestica.

PANORAMICA DELLE SCHEDE INFORMATIVE

A Basi

- 1 Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica
- 2 Violenza nei rapporti di coppia: cause, fattori di rischio e protezione
- 3 Dinamiche della violenza e strategie di intervento
- 4 Cifre sulla violenza domestica in Svizzera
- 5 Studi sulla violenza domestica tra la popolazione
- 6 Forme e conseguenze di genere della violenza domestica

B Informazioni specifiche sulla violenza

- 1 Violenza in situazioni di separazione
- 2 Stalking
- 3 Violenza domestica su bambini e adolescenti
- 4 Violenza nelle coppie di adolescenti
- 5 Violenza domestica nel contesto migratorio
- 6 Violenza domestica e armi
- 7 Interventi nei confronti di persone violente

C Basi legali

- 1 Violenza domestica nella legislazione svizzera
- 2 Procedure civili in caso di violenza domestica
- 3 Procedure penali in caso di violenza domestica
- 4 Trattati internazionali sui diritti umani e sulla violenza domestica